

IL NUOVO VOLTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Principi ispiratori e novità introdotte dalla riforma

di Claudio Venturi

Sommario: - **1. Le linee della riforma.** - **2. La funzione sociale e lo scopo mutualistico.** - 2.1. La funzione sociale delle cooperative. - 2.2. Lo scopo mutualistico. - 2.3. Il principio della porta aperta. - 2.4. Norme applicabili e leggi speciali. - 2.4.1. *Le norme applicabili e la questione della compatibilità.* - 2.4.2. *Cooperazione e legislazione speciale.* - 2.4.3. *I modelli di cooperative.* - **3. La cooperativa a mutualità prevalente.** - 3.1. Due modelli di cooperativa. - 3.2. Le caratteristiche della mutualità prevalente. - 3.3. Regimi derogatori ai criteri della prevalenza. - 3.3.1. *Gli effetti del D.M. 30 dicembre 2005.* - 3.3.2. *Le deroghe alla prevalenza.* - 3.4. I requisiti mutualistici e le clausole statutarie. - 3.5. La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. - 3.5.1. *La redazione del bilancio straordinario.* - 3.5.2. *Le incombenze nei confronti dell'Albo nazionale.* - **4. Le cooperative "diverse"** - **5. L'iscrizione nell'Albo delle cooperative.** - **6. L'atto costitutivo.** - 6.1. La denominazione sociale. - 6.2. Il numero dei soci per costituire una società cooperativa. - 6.3. I ristorni. - 6.4. I regolamenti. - **7. I soci.** - 7.1. Le quote e le azioni - 7.2. Limiti alle quote e alle azioni. - 7.3. Categorie di soci e azioni. - 7.4. L'emissione di strumenti finanziari. - 7.5. L'acquisto della qualità di socio e l'ammissione di nuovi soci. - 7.6. Recesso del socio. - 7.7. L'esclusione del socio. - 7.8. La morte del socio. - 7.9. La liquidazione della quota. 7.10. Responsabilità dei soci. - **8. L'organizzazione interna.** - 8.1. Premessa. - 8.2. Le assemblee. - 8.2.1. *Le principali novità introdotte dalla riforma.* - 8.2.2. *Il diritto di voto nelle assemblee.* - 8.2.3. *La rappresentanza dei soci in assemblea.* - 8.2.4. *Le assemblee separate.* - 8.2.5. *Le assemblee speciali.* - 8.3. Gli organi sociali. - 8.3.1. *Sistemi di amministrazione.* - 8.3.2. *Gli amministratori.* - 8.3.3. *Il controllo legale e il controllo contabile.* - **9. La trasformazione.** - 9.1. La situazione attuale. - 9.2. Le nuove regole dettate dalla riforma. - **10. I controlli e la vigilanza.** - 10.1. Vigilanza e controlli amministrativi. - 10.2. Vigilanza e controllo giudiziario. - 10.3. La certificazione del bilancio. - **11. Scioglimento e liquidazione.** - **12. Norme transitorie.**

TABELLE RIEPILOGATIVE:

TABELLA A - Mutualità prevalente.

TABELLA B - Sistemi di amministrazione e di controllo.

TABELLA C - Collegio sindacale e controllo contabile.

TABELLA D - Numero soci e modelli di riferimento.

TABELLA E - Ammissione di nuovi soci - Criteri e procedura.

TABELLA F - Cause e procedura di recesso.

TABELLA G - Cause e procedura di esclusione.

TABELLA H - Lo scioglimento della società cooperativa.

1. Le linee della riforma

La riforma del diritto societario approvata con il D. Lgs. n. 6 del 2003 rappresenta un evento di grande rilievo nella storia della legislazione cooperativistica in quanto viene rinnovato l'intero impianto della impostazione civilistica, mantenendo sostanzialmente immutati soltanto tre articoli (gli artt. dal 2546 al 2548), in tema di mutue assicuratrici ed assicurando la sopravvivenza di modelli cooperativi alternativi rispetto al codice, quali le cooperative di credito e le cooperative sociali.

La riforma ha inteso promuovere l'efficienza e la competitività sul mercato dell'impresa cooperativa, senza però snaturare la funzione mutualistica (Cfr. art. 2511).

Le norme delegate avevano dettato, all'art. 5 della L. n. 366/2001, i principi generali della riforma, la quale doveva:

- a) assicurare il perseguimento della **funzione sociale delle cooperative**, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;
- b) definire la **cooperazione costituzionalmente riconosciuta**, con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;
- c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, **favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico** e valorizzandone i relativi istituti;
- d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;
- e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società **cooperative costituzionalmente riconosciute**;
- f) disciplinare la figura del **gruppo cooperativo** quale insieme formato da più società cooperative.
- g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

La riforma si caratterizza, come vedremo più avanti, per la centralità assunta dalla **“cooperativa a mutualità prevalente”**, le cui caratteristiche sono delineate in ragione dello scambio mutualistico ed in virtù di criteri di tipo “quantitativo”. Viene così introdotta la distinzione tra “cooperative a mutualità prevalente” e **“le altre cooperative”**, quelle a mutualità non prevalente.

Quali sono le altre novità più rilevanti introdotte dalla riforma?

Vogliamo evidenziare quelle che ci sembrano le più rilevanti e che approfondiremo nel corso della trattazione.

1. L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le Spa, con delle significative limitazioni che vedremo più avanti (cfr. art. 2526);
2. viene fatto un espresso richiamo ai “regolamenti”, atti negoziali che in precedenza erano confinati alla mera attività interna della società e che ora, invece, sono destinatari di una specifica attenzione normativa (art. 2521, ultimo comma);
3. si fa un preciso rinvio alle norme delle Spa e delle Srl, in ragione del modello utilizzato dai soci in relazione allo svolgimento dell'attività sociale, con la previsione di una certa libertà dei soci di stabilire nell'atto costitutivo quali regole specifiche da applicare alla società;
4. viene dettata una nuova disciplina in tema di diritti dei soci e della “porta aperta”;
5. viene introdotta la disciplina del cosiddetto “gruppo cooperativo paritetico”, espressamente riferito “al contratto con cui due o più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese” (cfr. art. 2545-septies);

6. la previsione della modifica dell'atto costitutivo qualora si verifichi l'acquisto la perdita di una delle due qualifiche: cooperativa a mutualità prevalente e cooperativa diversa;
7. la possibilità, per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, di trasformarsi in una società del tipo previsto dal Titolo V, Capi II, III, IV e VII o in consorzio, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci;
8. nella prospettiva delineata dalla riforma muta anche la disciplina dei controlli (art. 2545-quinquiesdecies) e dell'insolvenza (art. 2545-terdecies).

2. La funzione sociale e lo scopo mutualistico

2.1. La funzione sociale delle cooperative

L'art. 5 comma 1, lett. a), della legge-delega n. 366/2001, con una previsione di carattere generale, afferma che la riforma dovrà *“assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative e dello scopo mutualistico dei soci cooperatori”*.

Questa norma di esordio, importante per la sua collocazione e quindi per il suo valore programmatico, distingue – come si legge nella Relazione - tra funzione sociale delle cooperative e scopo mutualistico dei cooperatori. Essa sembra voler frantumare la unitarietà della cosiddetta causa mutualistica, tradizionalmente propria sia della società sia dei soci, facendo dello scopo mutualistico un elemento funzionale della sola partecipazione sociale e non anche un connotato dell'attività della società. L'aderenza della riforma alla lettera della delega avrebbe potuto perciò comportare una definizione di società cooperativa priva del tradizionale riferimento oggettivo allo scopo mutualistico.

Tuttavia, la norma, riprendendo la previsione dell'art. 45 della Costituzione, riconosce alle cooperative la prerogativa della "funzione sociale". Funzione sociale è un valore particolare che la cooperazione possiede proprio per il suo particolare scopo, e, in misura minore, per la sua particolare organizzazione. Si è, pertanto, ritenuto che il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative dipenda dal loro scopo mutualistico, dalla assenza in esse di fini di speculazione e dalla loro organizzazione democratica.

2.2. Lo scopo mutualistico

L'articolo 2511 stabilisce che *“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”*.

Lo scopo mutualistico è il principale elemento che differenzia le società cooperative dalle società commerciali. Tale elemento deve emergere sin dalla costituzione.

Il legislatore della riforma, come del resto il legislatore del Codice civile, non fornisce una definizione del principio mutualistico. Si è così persa un'altra occasione per intervenire sulla definizione della “nozione di mutualità”.

La nozione di mutualità ed il rapporto tra mutualità e cooperazione non hanno mai formato oggetto di un'espressa definizione giuridica in termini positivi, essendo viceversa definiti, sia nel Codice civile del 1942 che nell'art. 45 della Costituzione, esclusivamente in contrapposizione allo scopo lucrativo.

Un accenno ad una definizione la si può rinvenire nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Libro del Codice Civile “Del lavoro”, al Cap. XIX, dove si legge che “Le società cooperative sono state nettamente distinte dalle altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative *consistente nel fornire beni o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato*, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali”.

L’articolo 45 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Questo significa che per il socio non deve esserci intento speculativo nel rapporto cooperativistico, mentre la cooperativa, nella sua attività esterna, deve tendere a conseguire il massimo dei risultati. Pertanto lo scopo mutualistico si realizza nei rapporti interni con i soci, circostanza questa che viene accentuata dalla riforma.

2.3. Il principio della “porta aperta”

Uno dei principali aspetti, che distingue le cooperative dalle società di capitali, è la norma che stabilisce che la variazione del numero e delle persone dei soci non importa alcuna modifica dell’atto costitutivo, con la conseguenza, peraltro ovvia, che il capitale sociale delle cooperative non è predeterminato in un ammontare prestabilito (attuale articolo 2520 C.C., recepito nel nuovo articolo 2524¹).

In tale norma viene normalmente individuato il cosiddetto “principio della porta aperta”.

Tale principio viene confermato nell’attuale articolo 2511, nel quale si stabilisce che “*Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico*”.

2.4. Norme applicabili e leggi speciali

2.4.1. Le norme applicabili e la questione di compatibilità

Nel diritto delle società cooperative, la coesistenza di Codice civile e legislazione speciale è un fenomeno che si riscontra sin dalle origine della relativa disciplina nell’ordinamento giuridico italiano.

La riforma del diritto societario allarga oggi il panorama giuridico di riferimento percorribile dalle società cooperative: da un lato, pur mantenendo il riferimento alle Spa per le cooperative con più di otto soci, viene incluso

¹ Si riporta il nuovo articolo 2524:

“2524. (Variabilità del capitale).

1. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

2. Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo.

3. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

4. L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori”.

nelle norme di rinvio anche tutta la disciplina delle nuove Srl, anche se, come vedremo, a certe condizioni; dall'altro, il rinvio alle discipline dettate per le Spa e le Srl non si limita ai soli istituti precedentemente dettati dall'art. 2516 del Codice civile previgente (conferimenti, prestazioni accessorie, assemblea, amministratori, sindaci, libri sociali, bilancio, liquidazione), applicabili in quanto compatibili, bensì si tratta di un rinvio generalizzato.

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 2519 C.C.², alle società cooperative, "per quanto non previsto dal presente titolo" si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni sulla società per azioni.

Il secondo comma precisa poi che in caso di cooperativa "con numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro" l'atto costitutivo potrà prevedere che trovino applicazione, "in quanto compatibili", le norme sulla società a responsabilità limitata.

Il panorama viene completato da disposto dell'art. 2522, comma 2, C.C. in base al quale è obbligatoria l'adozione delle norme sulla società a responsabilità limitata quando il numero dei soci sia inferiore a nove (in tal caso, però, sarà necessario che tutti i soci siano persone fisiche, in numero non inferiore a tre).

Bisogna, in primo luogo, rilevare che il rinvio di carattere generale alle norme proprie dei tipi capitalistici, contenuto nell'art. 2519 C.C., comporta il definitivo superamento del problema, discusso nel precedente regime, della tassatività o meno del rinvio contenuto nel vecchio art. 2516 C.C.

Dalla formulazione dell'attuale articolo 2519 C.C. si evince che la disciplina della società per azioni costituisce il **riferimento naturale** per il funzionamento della cooperativa, e quindi non vi è necessità di espresso rinvio statutario alle relative disposizioni, che trovano applicazione automaticamente; mentre invece, ai fini dell'applicazione della disciplina della società a responsabilità limitata è necessaria **un'espressa previsione nell'atto costitutivo** – ove ricorrano i presupposti previsti dal 2° comma dell'art. 2519 .

In secondo luogo, il rinvio opera a determinate condizioni. Occorre, innanzitutto, che l'istituto in considerazione non trovi una specifica disciplina nella *sedes materiae* propria delle cooperative (artt. 2511 e seguenti e leggi speciali in materia di cooperazione). La precisa indicazione del legislatore ("per quanto non previsto dal presente titolo") non lascia dubbi sul fatto che **l'integrazione della disciplina cooperativistica operi solo in presenza di una lacuna nella relativa regolamentazione.**

Vi è poi il limite della compatibilità: solo nella misura in cui le specifiche disposizioni relative alle società di capitali non contrastino con i principi – mutualistici ma anche di natura organizzativa e strutturale – propri delle cooperative, è possibile utilizzarle al fine di colmare le lacune proprie della disciplina cooperativistica.

Infine, il rinvio generico contenuto negli articoli 2519 e 2522 C.C. opera a condizione che non esista un rinvio specifico a singole disposizioni di legge.

² Si riporta l'art. 2519:

"Art. 2519. (Norme applicabili).

1. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

2. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro".

E' evidente che l'adozione del modello della Spa o della Srl comporterà come conseguenza l'applicazione delle regole di governance dettate dalla riforma (sistema classico, sistema dualistico, sistema monistico).

2.4.2. Cooperazione e legislazione speciale

L'articolo 2520³ conferma la previsione delle società cooperative regolate da **leggi speciali**, per le quali le disposizioni generali sono applicabili solo se compatibili.

La norma, analogamente a quanto contenuto nell'art. 2519 C.C., sembrerebbe dettare una precisa gerarchia delle fonti: le cooperative devono essere regolate innanzitutto dalle leggi speciali ad esse dedicate, quindi dal Titolo VI del Libro V del Codice civile, in quanto compatibili e, con un ulteriore limiti di compatibilità, dalle norme sulle Spa o sulle Srl, a seconda delle relative caratteristiche dimensionali.

L'interpretazione corrente del nuovo articolo 2520 C.C. – come fa notare il Consiglio Nazionale del Notariato⁴ – va tuttavia in senso diametralmente opposto: il nucleo centrale della disciplina delle società cooperative è quello contenuto nel Codice civile e quindi la legislazione speciale deve regolare esclusivamente profili particolari e settoriali, in dipendenza delle specifiche caratteristiche dello scopo mutualistico delle cooperative speciali.

Così facendo, continua il Consiglio Nazionale del Notariato si svuota sostanzialmente di significato la disposizione dettata dal 1° comma dell'art. 2520, occorre pertanto verificare se vi sia una diversa possibile chiave di lettura.

Riportiamo le conclusioni a cui è giunto lo studio che abbiamo appena citato, elaborato dalla Commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato:

a) la disciplina del codice civile in tema di cooperazione trova senz'altro applicazione anche con riferimento alle cooperative speciali, solo per quanto non disposto dalla legislazione di settore; e ciò anche con riferimento ai principi generali della mutualità, laddove – ed è la maggioranza dei casi – le leggi settoriali non dettano alcuna disciplina relativa a tali profili;

b) nel conflitto, invece, tra legislazione generale in tema di cooperazione e nuova normativa codicistica, quest'ultima ha tendenzialmente la prevalenza, sia in base ai principi della successione delle leggi nel tempo, sia per la centralità assunta dai principi codicistici in materia; salva, ovviamente, la sopravvivenza delle norme anteriori ove connotate da caratteri di "specialità";

c) nei casi, invece, in cui nella disciplina settoriale siano contenute norme inerenti ai profili di carattere generale della mutualità – quali, ad esempio, la definizione di mutualità e la sua caratterizzazione come "interna" o "esterna", la disciplina dei ristorni, i diritti e gli obblighi dei soci cooperatori, la regolamentazione della struttura e del funzionamento degli organi sociali, ecc. – sarà quest'ultima regolamentazione a prevalere in ogni caso nei limiti del relativo ambito di applicazione, senza che sia necessaria una specifica verifica della "poziorità" dei principi espressi dalla legislazione speciale rispetto a quelli codicistici; e salva l'eventuale estensione analogica anche ad altri sottotipi,

³ Si riporta l'art. 2520:

“Art. 2520. (Leggi speciali).

1. Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

2. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”.

⁴ In Cooperative e legislazione speciale (Studio n. 5379/I), pagg. 1 e ss.

laddove ne ricorrano i presupposti;

d) i principi generali in tema di cooperative, prevalenti ai sensi dell'art. 2519 sulla disciplina di rinvio delle società di capitali, sono desumibili non solo dal codice civile, ma anche dalla legislazione speciale.

2.4.3. I modelli di cooperative

Le società cooperative, oltre che in base a legislazioni speciali, si differenzieranno ulteriormente anche in base alle regole che applicheranno, se a quelle delle Spa o a quelle delle Srl.

Le cooperative **obbligate a seguire il modello delle Spa** sono quelle che superano contestualmente il numero di 19 soci e il milione di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale⁵; mentre le società cooperative **obbligate a seguire il modello delle Srl** sono quelle costituite da persone fisiche in numero da tre a otto soci.

A queste si aggiungono le cooperative che possono **scegliere di optare per il riferimento al modello delle Srl** sono:

- a) quelle con meno di 20 soci e con un attivo dello stato patrimoniale senza limiti, e
- b) quelle che, pur con una base sociale più numerosa, si attestano però su un totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore al milione di euro.

Una fascia che evidentemente include cooperative anche profondamente diverse tra loro dal punto di vista dimensionale.

Per le cooperative che adottano il modello delle Srl, in mancanza di una specifica opzione statutaria o che superino le soglie dimensionali previste, dovrà necessariamente adottare la disciplina delle Spa, adeguando gli statuti alle norme integrative delle Spa.

3. La cooperativa a mutualità prevalente

3.1. Due modelli di cooperativa

Con lo schema del decreto legislativo sulla riforma del diritto societario debutta nel nostro ordinamento giuridico la società "**cooperativa a mutualità prevalente**".

Nell'art. 5 della legge-delega n. 366/2001 viene proposta una distinzione tra cooperative meritevoli del trattamento di favore previsto dall'art. 45 della Costituzione (*cooperative costituzionalmente riconosciute*) e cooperative collocabili in un'area molto vicina alle società lucrative (*cooperative diverse*), che ora viene di fatto superata con l'introduzione della nuova distinzione tra "**cooperative a mutualità prevalente**" e le "**altre cooperative**", quelle a mutualità non prevalente.

Quest'ultima tipologia risulta pressoché sconosciuta essendo senza precedenti se non nel settore bancario nell'ambito delle banche popolari.

3.2. Le caratteristiche della mutualità prevalente

⁵ Questo limite sarà aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle attività produttive in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

A norma dell'articolo 2512 sono “**cooperative a mutualità prevalente**”, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Come si può notare, la norma codicistica utilizza, ai fini qualificatori della fattispecie, l'avverbio “**prevalentemente**”.

In particolare, al fine di accedere a siffatta qualificazione, per quanto riguarda le cooperative di consumo, è necessario che queste **svolgano la loro attività prevalentemente in favore dei soci**; le cooperative di lavoro debbono avvalersi nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci⁶; per le altre cooperative operanti nel settore della produzione e dei servizi è necessario che si avvalgano prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; mentre per le cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al 50% della quantità o del valore dei prodotti stessi.

Il successivo articolo 2513 fissa poi i criteri per la **definizione di prevalenza** e stabilisce che gli amministratori e i sindaci dovranno documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti tre parametri:

- a) **i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi** verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni riportato nella voce A1 del conto economico;
- b) **il costo del lavoro dei soci** deve essere superiore al 50% del totale del costo complessivo della manodopera riportato nella voce B9 del bilancio;
- c) **il costo dei beni o servizi conferiti dai soci** deve essere superiore al 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, riportate nella voce B6 del conto economico ovvero dei servizi il cui costo complessivo è riscontrabile nella voce B7.

Sono ininfluenti ai fini del calcolo della prevalenza i proventi da contributi pubblici che le cooperative spesso ricevono e che vanno riportati nella voce A5 del conto economico.

Resta inteso che la cooperativa deve comunque intrattenere rapporti economici con i soci, in quanto diversamente verrebbe meno lo “scambio mutualistico” che è fondamento della cooperativa a mutualità prevalente.

L'elemento che caratterizza la cooperativa a mutualità prevalente è la **prevalente remunerazione dell'apporto mutualistico dei soci anziché del capitale**.

Il nuovo testo della riforma non dà una definizione chiara del requisito di mutualità prevalente.

⁶ Si veda, a tale proposito, la legge 14 febbraio 2003, n. 30, la quale, all'art. 9, ha apportato modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente “*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*”.

Viene posta al centro dell'attenzione la "mutualità" senza peraltro chiarire, come del resto nel codice del 1942, in che cosa consista lo scopo mutualistico. In mancanza di altri elementi valutativi, sembra che il principale elemento che possa contribuire a definire meglio il concetto di "mutualità prevalente" sia proprio la destinazione dell'utile.

La destinazione degli utili è l'elemento discriminante del concetto di mutualità. Con lo scopo mutualistico, si mira a procurare ai soci beni, servizi e occasioni di lavoro alle condizioni complessive possibilmente migliori di quelle offerte dal mercato. Dunque, la cooperativa non ha come scopo quella di remunerare i capitali investiti, bensì di offrire, a seconda del tipo di cooperativa, beni o occasioni di impiego alle condizioni migliori possibili, attraverso lo strumento di remunerazione chiamato "ristorno".

Dall'analisi del testo si evince che la condizione di prevalenza non è valutata con il riguardo al mero raffronto fra soci e terzi, bensì con riferimento ai "ricavi nelle vendite" per le cooperative di consumo e al "costo del lavoro" per le cooperative di produzione e lavoro. Inoltre è previsto che tale condizione di prevalenza sia documentata nella nota integrativa con l'indicazione specifica dei criteri utilizzati nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ciò conduce alla separazione dei risultati dell'attività mutualistica con i soci da una parte, e dagli utili derivanti dall'attività con i terzi dall'altra, il che comporta una distinta regolamentazione della destinazione degli utili derivanti dall'attività speculativa e dei ristorni conseguenti all'attività mutualistica: gli utili andranno a costituire la riserva indivisibile, mentre i ristorni saranno liberamente appropriabili dai soci.

Il mancato rispetto di queste condizioni per due esercizi consecutivi fa perdere il requisito della prevalenza e il venir meno delle agevolazioni fiscali (Cfr. 2545-octies).

C'è da dire, infine, che secondo le disposizioni transitorie, il Ministero delle attività produttive ha facoltà di stabilire con apposito decreto regimi derogatori più favorevoli al requisito della prevalenza, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, rendendo così più incerta l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'attività prevalente.

3.3. Regimi derogatori ai criteri della prevalenza

3.3.1. Gli effetti del D.M. 30 dicembre 2005

Con il **decreto del Ministero delle attività produttive 30 dicembre 2005**, pubblicato nella G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006 (in vigore dal 9 febbraio 2006), sono stati fissati i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 C.C.

Tale decreto è stato previsto dall'art. 111-undecies delle norme transitorie ⁷.

Il decreto, in sostanza, riduce, per alcuni settori, i vincoli per raggiungere la mutualità prevalente (art. 2513 C.C.).

⁷ Si riporta l'art. 111-undecies:

“Articolo 111-undecies.

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio”.

Il decreto, nonostante che sia entrato in vigore il 9 febbraio 2006, essendo stato emanato in funzione di una norma delega in vigore fin dal 1° gennaio 2004, dovrebbe aver efficacia anche per l'esercizio 2005. Si attende, in ogni caso, un pronunciamento del competente Ministero.

Bisogna ricordare che l'articolo 2545-octies del Codice civile dispone che la società cooperativa perde la qualifica della mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetta le condizioni di prevalenza previste dall'articolo 2513 C.C..

Tenuto conto che la riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il 2005 è il secondo esercizio determinante per il rispetto dei requisiti.

Dunque, nel caso le deroghe contenute nel decreto in questione fossero applicabili anche per l'anno 2005, le cooperative che non hanno raggiunto la prevalenza nel biennio 2004-2005, ma che invece vi rientrano per effetto delle deroghe ministeriali, potrebbero continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente.

3.3.2. Le deroghe alla prevalenza

In deroga ai criteri fissati dall'art. 2513, il decreto 30 dicembre 2005 prevede le seguenti deroghe.

Cooperative di lavoro.

Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa:

- a) il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né
- b) il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa, né
- c) il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica.

Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

Cooperative agricole di allevamento e di conduzione.

Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.

Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

La norma civilistica viene pertanto parificata a quella fiscale prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, ma non viene richiesto l'effettivo conferimento, essendo sufficiente una capacità potenziale (mangimi ottenibili).

Enti di formazione.

Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.

Cooperative per il commercio equo e solidale.

Le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale, sono considerate di diritto a mutualità prevalente e quindi indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.

Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Società finanziarie.

Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

Cooperative giornalistiche.

Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.

Cooperative di consumo operanti nei territori montani.

Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

Calamità naturali

Per tutte le società cooperative, il decreto prevede poi che, nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del Codice civile **a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale**, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato

danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, **il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.**

Soci di enti giuridici.

Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.

3.4. I requisiti mutualistici e le clausole statutarie

Secondo quanto stabilito nell'articolo 2514, le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti **quattro vincoli** che si possono definire "istituzionali"; essi sono:

- a) il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
- b) il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il **divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori**;
- d) l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, **dell'intero patrimonio sociale**, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, **ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

I requisiti di cui alle lettere a), c) e d) sono quelli che già sono previsti dall'articolo 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947⁸ mentre quello di cui alla lettera d) è già presente nel comma 6, dell'articolo 4, della L. n. 59/1992⁹.

Come si può notare, le limitazioni previste dalla nuova normativa recepiscono in gran parte quelle precedentemente previste dalla legge Basevi, ma se ne differenziano soprattutto per il fatto di circoscrivere i vincoli, di remunerazione e di indivisibilità patrimoniale, ai soli apporti di capitale effettuati dai soci cooperatori, con esclusione invece dei soci finanziatori (o dei finanziatori non soci).

Il regime della cooperativa a mutualità non prevalente configura, invece, una piena flessibilità statutaria, che può definire con ampia autonomia le regole di distribuzione degli utili sotto forma di ristorni, dividendi o accumulazione patrimoniale; tutto questo, peraltro, con un vincolo rigoroso ed innovativo previsto dall'art. 2545-ter C.C., in base al quale riserve patrimoniali qualificate

⁸ In tale articolo si afferma che "Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".

⁹ In tale comma si afferma che "Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci".

dallo statuto come indivisibili, anche a seguito di eventuali variazioni statutarie, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società, ed inoltre possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve.

3.5. La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Un ulteriore argomento rilevante della riforma è rappresentato dalle modificazioni dell'atto costitutivo laddove è previsto l'acquisto o la perdita di una delle due qualifiche: "cooperativa a mutualità prevalente" e "cooperativa diversa".

Secondo quanto stabilito all'art. 2545-octies, la cooperativa **perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente:**

- a) quando per **due esercizi consecutivi**, non rispetti la condizione di prevalenza stabilite nell'articolo 2513, ovvero
- b) quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

3.5.1. La redazione del bilancio straordinario

La norma appena citata prevede inoltre che, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un **bilancio straordinario** al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale e la sua composizione al fine di individuare e separare le riserve indivisibili da quelle divisibili.

Il patrimonio disponibile potrà essere destinato ai soci, mentre la parte residua sarà comunque contraddistinta da un regime di indisponibilità assoluta che resterà anche dopo il mutamento di qualifica.

Il bilancio dovrà poi essere approvato senza rilievi da una società di revisione.

Come avviene nel caso di trasformazione e di scioglimento, la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente non comporta l'obbligo della devoluzione del valore effettivo del patrimonio (dedotti il capitale sociale versato eventualmente aumentato al valore minimo previsto dalla legge per la nuova società e dividendi) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tuttavia gli amministratori devono redigere un **bilancio straordinario** al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

La norma non precisa quali debbono essere le procedure e i termini di redazione del bilancio straordinario; quindi dovranno essere osservate le regole ordinarie.

Il bilancio straordinario non può prescindere dal bilancio ordinario e deve essere approvato dall'assemblea ¹⁰.

Per tale bilancio è prevista la certificazione da parte di una società di revisione. La norma non coinvolge il collegio sindacale, ma sembra opportuno che lo stesso non possa esimersi dal fornire una propria relazione.

¹⁰ Si veda: la **Nota del Ministero delle attività produttive del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648**: Albo delle società cooperative. Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti. Decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo.

Come precisato dal Ministero delle attività produttive nella Nota del 13 gennaio 2006, la decorrenza dell'obbligo di redazione del bilancio straordinario è individuata con riferimento al momento temporale in cui risultano definitivamente determinati i valori richiamati dall'art. 2513 C.C.


Tenuto conto che i valori di bilancio si definiscono con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, si deve intendere che dalla data della predetta approvazione decorreranno i novanta giorni per la redazione del bilancio straordinario riferito, anch'esso, alla data di chiusura del secondo esercizio di mancato rispetto dei citati parametri di mutualità prevalente.

3.5.2. Le incombenze nei confronti dell'Albo nazionale

Il bilancio straordinario dovrà essere notificato, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero delle attività produttive.

La perdita della mutualità prevalente determina, poi, la modifica statutaria da parte dell'assemblea straordinaria e la conseguente comunicazione all'Albo nazionale delle società cooperative con il trasferimento dalla sezione delle cooperative a mutualità prevalente a quella diversa.

Non sono state ancora emanate specifiche direttive in ordine al termine entro il quale la comunicazione dovrà essere inoltrata.



4. Le cooperative "diverse"

Abbiamo detto sopra che nell'art. 5 della legge-delega n. 366/2001 viene proposta una distinzione tra cooperative meritevoli del trattamento di favore previsto dall'art. 45 della Costituzione (*cooperative costituzionalmente riconosciute*) e cooperative collocabili in un'area molto vicina alle società lucrative (*cooperative diverse*), che ora viene di fatto superata con l'introduzione della nuova distinzione tra "**cooperative a mutualità prevalente**" e le "**cooperative diverse**", quelle a mutualità non prevalente.

In base a questa previsione si stabilisce che le cooperative "diverse" appartengono comunque al *genus* della cooperazione, ma si differenziano da quelle "costituzionalmente riconosciute", che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del D.P.R. n. 601 del 1973, che svolgono prevalentemente la propria attività a favore dei soci e che comunque si avvalgono nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci medesimi.

Dunque alle società cooperative "diverse" troveranno applicazione tutte le agevolazioni di natura previdenziale, finanziaria, ecc., fatta eccezione per quelle di tipo tributario.

Relativamente alla disciplina delle società cooperative "diverse", la riforma (art. 5, comma 2, L. n. 366/2001) si è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

e) consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma

7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Le cooperative “diverse” dovranno in ogni caso perseguire, anche se con minore intensità, lo scopo mutualistico e la funzione sociale; rimane però da stabilire una soglia minima oltre la quale lo scopo mutualistico “degenera” in scopo lucrativo.

Il legislatore non ha inteso, comunque, determinare una netta e profonda contrapposizione fra i due tipi di cooperative, se non con riferimento alle agevolazioni fiscali.

A tale proposito, il comma 7 dell’art. 223-duodecies delle disposizioni transitorie e di attuazione stabilisce che *“Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004”*.

Ne deriva che le disposizioni agevolative o di esenzione diverse da quelle fiscali riconosciute prima della riforma alle cooperative restano in vigore e sono legittimamente applicabili indistintamente sia alle cooperative “a mutualità prevalente” che a quelle “diverse”.

5. L’iscrizione nell’Albo delle cooperative

Secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 2502 C.C. *“Le società cooperative a mutualità prevalente **si iscrivono in un apposito albo**, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”*.

Analoga disposizione la si rinviene al comma 3, dell’art. 2515 dove si stabilisce che *“Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza **il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente**”*.

Mentre in queste due norme si parla di sole “cooperative a mutualità prevalente”, nell’articolo 223-sexiesdecies¹¹ delle disposizioni transitorie e di attuazione si parla anche di “cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente”; entrambi i tipi dovranno iscriversi in due diverse sezioni dell’Albo. In attuazione di queste disposizioni, il Ministero delle attività produttive ha emanato il **D.M. 23 giugno 2004**, pubblicato nella G.U. n. n. 162 del 13 luglio 2004.

Con l’istituzione di questo Albo presso il Ministero delle attività produttive si completa il quadro della riforma della vigilanza delle società cooperative, in attuazione della legge n. 142 del 2001 e della riforma del diritto societario.

¹¹ Si riporta l’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie:

“1. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all’articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’Istat”.

L'Albo (che sostituisce il vecchio Registro prefettizio) sarà gestito con modalità informatiche, direttamente dagli Uffici del Registro delle imprese, tenuti dalle Camere di Commercio.

Dell'argomento si parlerà più approfonditamente in un apposito capitolo a cui si fa rinvio ¹².

6. L'atto costitutivo

Il nuovo articolo 2521 riguarda l'atto costitutivo e porta, rispetto all'articolo 2518 della precedente normativa, di uguale argomento, le seguenti novità:

- a) L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi (comma 2);
- b) L'atto costitutivo deve portare *“la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci”* (n. 3);
- c) L'atto costitutivo deve indicare *“le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”* (n. 9).

Non viene indicata, come elemento sostanziale dell'atto costitutivo, la durata; il che fa presupporre che anche la società cooperativa possa essere costituita a tempo indeterminato.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

6.1. La denominazione sociale

6.1.1. Norme di carattere generale

Contrariamente a quanto previsto al 1° comma del precedente art. 2515 (*Denominazione sociale*), nel quale si stabiliva che *“La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata”*, il nuovo articolo 2515 (*Denominazione sociale*) stabilisce che *“La denominazione sociale, in qualunque modo formata, **deve contenere l'indicazione di società cooperativa**”*.

Altre disposizioni in tema di denominazione della cooperativa sono rinvenibili nella legislazione speciale:

- 1) la cooperativa che svolga attività **sportiva dilettantistica** deve "indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica" (art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 1 della legge 21 maggio 2004 n. 128);
- 2) la **cooperativa agricola** deve comprendere l'indicazione di "società agricola" per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lsg. 29 marzo 2004 n. 99;
- 3) l'indicazione "**cooperativa sociale**" è obbligatoria per le società

¹² Il nuovo albo per le società cooperative.

- disciplinate dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 (art. 1, comma 3) ;
- 4) le **banche di credito cooperativo** devono comprendere nella propria denominazione la dicitura "credito cooperativo" (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385);
 - 5) i **consorzi agrari**, che sono società cooperative per espressa disposizione di legge, devono utilizzare la "denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale" (art. 3 della legge 28 ottobre 1999 n. 410);
 - 6) una particolare disciplina della denominazione è prevista per le **cooperative di garanzia** (confidi) dall'art. 13, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ("L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi");
 - 7) le *cooperative*, diverse da quelle sociali, che abbiano le caratteristiche per essere qualificate come **Onlus**, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, devono - ai sensi del comma 1, lett. i), del medesimo articolo - inserire nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", l'acronimo "Onlus";
 - 8) quanto alla **Società cooperativa europea** (SCE), stanti le possibili alternative circa il regime di responsabilità, nel caso di adozione del regime di responsabilità limitata la denominazione sociale deve "terminare" con la dicitura "a responsabilità limitata" (art. 1, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1435/1003 del Consiglio del 22 luglio 2003).

Con riferimento alla disciplina codicistica, si è posto il problema della necessità, o meno, di integrare la denominazione della cooperativa con la indicazione "per azioni" o "a responsabilità limitata" (richieste, rispettivamente, dagli articoli 2326 e 2463, comma 2, n. 2, C.C.), in relazione alle norme dalle quali la società stessa è regolata.

La dottrina prevalente è orientata in senso negativo.

Il rinvio alle norme sulle società azionarie o sulla società a responsabilità limitata opera solo "per quanto non previsto" nel titolo dedicato alle società cooperative: deve, in altri termini, trattarsi di aspetto non disciplinato nella specifica sede delle cooperative.

In questo caso, non vi sono dubbi che l'art. 2515 C.C. detti una disciplina esaustiva, non bisognosa di integrazioni. Ne consegue che **la denominazione della società cooperativa deve contenere obbligatoriamente unicamente l'indicazione "società cooperativa"**, senza altri elementi aggiuntivi.

La giustificazione sta nell'art. 2518 (*Responsabilità per le obbligazioni sociali*) dove si stabilisce che "*Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio*".

La riforma del diritto societario mette fine alla figura della cooperativa con i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società.

Dunque, non è più necessario precisare nella denominazione che si tratta di cooperativa a responsabilità limitata (o illimitata) in quanto in tutte le società cooperative non vi è più la responsabilità sussidiaria dei soci.

Per le poche società cooperative con il vecchio regime di "responsabilità illimitata", la prima operazione in sede di revisione dello statuto sarà quella di

mutare la denominazione, sopprimendo il riferimento al regime della responsabilità illimitata.

Per le altre cooperative, la permanenza dell'espressione "cooperativa a responsabilità limitata" non dovrebbe comportare alcun problema.

In ogni caso, non ci sono dubbi che la presenza nella denominazione dell'espressione "società cooperativa a responsabilità limitata", se nel vecchio ordinamento rappresentava un obbligo, oggi diventa una mera enunciazione della condizione di non responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali a cui tutte le cooperative sono comunque sottoposte. Si tratta pertanto di una indicazione pleonastica.

6.1.2. La differenza con le società di capitali

In tema di denominazione sociale, si trovano disposizioni specifiche sia nella disciplina delle Spa che in quella delle Srl.

A proposito della Spa, l'art. 2326 C.C. stabilisce che "*La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni*".

Specularmene, l'art. 2463, comma 2, n. 2 sancisce che l'atto costitutivo della Srl deve indicare "*la denominazione contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata*".

La ratio di queste norme consiste nel mostrare con immediatezza ai terzi che, entrando in contatto con la società, si entra in contatto anche con la disciplina a cui è soggetta compresa la sua organizzazione strutturale.

Si tratta di capire, come fa osservare A. Busani¹³, se la disposizione dettata dall'articolo 2515, comma 1, quando dispone che "*La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa*" esaurisca la materia della formazione della denominazione sociale oppure si tratti di una prescrizione suscettibile di essere integrata con quanto disposto negli articoli 2326 e 2463, a seconda di quale sia la tipologia di disciplina adottata dalla cooperativa (art. 2519 C.C.).

Secondo una interpretazione piuttosto formale si potrebbe ritenere che, visto che in materia di cooperative esiste una specifica norma sulla composizione della denominazione, non è necessario rifarsi a quanto previsto per le società di capitali.

Secondo un'altra interpretazione, l'articolo 2515 C.C. richiede solo un contenuto minimo e imprescindibile, che difficilmente può essere ritenuto esaustivo. Su questo "dato base" obbligatorio si deve innestare le conseguenti specificazioni a seconda che la cooperativa scelga la strada della disciplina della Spa o della Srl.

6.2. Il numero dei soci per costituire una società cooperativa

Per quanto riguarda il numero dei soci, l'articolo 2522 fissa i seguenti quattro principi:

1. per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano **almeno nove**;
2. può essere costituita una società cooperativa da **almeno tre soci** quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata;

¹³ *Coop al test denominazione*, in Il Sole-24ore, n. 249 del 9 settembre 2004, pag. 27.

3. nel caso, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito sopra, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione;
4. la legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Come si può notare, resta invariato il numero minimo dei soci (nove) e resta la piccola società cooperativa con almeno tre soci persone fisiche, che deve adottare le norme della Srl. (art. 2522, comma 2).

Dunque, alla “**piccola società cooperativa**”, introdotta dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, viene data la dignità di vera e propria cooperativa.

Si tenga comunque presente che, secondo quanto stabilito all'articolo 111-*speties* delle disposizioni di attuazione e transitorie, le piccole società cooperative costituite ai sensi dell'art. 21, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (da ritenersi implicitamente abrogato), dovranno trasformarsi nella società cooperativa “ordinaria”, disciplinata dall'articolo 2522 del codice, entro il 31 dicembre 2004.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito sopra, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione (art. 2522, comma 3).

Le società cooperative rimangono società a **capitale variabile** (art. 2511).

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Il nuovo articolo 2524 consente alle società cooperative di deliberare aumenti di capitale, con modificazione dell'atto costitutivo e nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, ad esempio, mediante conferimenti di beni in natura, previa relazione giurata di stima.

6.3. I ristorni

Altra novità fondamentale della riforma del diritto delle cooperative è stata l'aver introdotto a livello di Codice civile l'istituto del “**ristorno**”, concetto però già ampiamente conosciuto e utilizzato dalle cooperative e disciplinato dalla normativa fiscale.

Con la nuova normativa, “i ristorni” debuttano, quindi, nella disciplina civilistica. L'articolo 2545-sexies stabilisce, infatti, che l'atto costitutivo “*determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici*”.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o azioni sottoscritte e liberate, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Bisogna rilevare che la nuova norma non fornisce una definizione di “ristorno”, la quale viene invece riscontrabile, come si è detto, nella prassi tributaria.

Nell'attuale articolo 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 23 della legge n. 388/2000 ¹⁴, si stabilisce che *“Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”*.

Dunque, per poter determinare il ristorno occorre fare riferimento al prezzo della transazione tra socio e cooperativa.

Con tale termine viene definita una delle forme con le quali il socio può partecipare ai vantaggi cooperativistici, vantaggi che possono avere contenuto diverso a seconda del tipo di cooperativa.

I “ristorni” vanno tenuti distinti dagli “utili” in senso proprio. Mentre, infatti, gli “utili” costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i “ristorni” costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso di cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nella cooperativa di produzione e lavoro).

Da questa diversità deriva, infatti, la conseguenza che alle somme da distribuire eventualmente ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.

Nessuna norma stabilisce che esiste in capo ai soci un diritto soggettivo al ristorno, come alcuna norma riconosce al socio di capitali un diritto alla distribuzione degli utili; nell'uno e nell'altro caso, le aspettative del socio sono subordinate alle deliberazioni dell'assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio (Cfr. *Cass. Civ. Sez. I, 8 settembre 1999, n. 9513*).

6.4. I regolamenti

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da **regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (art. 2521, comma 5).

Ci si è chiesto da più parti se questi regolamenti, tipici atti negoziali che in precedenza erano confinati nella mera attività interna della società e che ora sono al centro di una specifica attenzione normativa, debbano o no essere depositati nel Registro delle imprese.

Quello che è certo è che dalla norma non si ricava alcun tipo di obbligatorietà, pertanto tali atti dovranno rimanere all'interno della società, senza avere alcuna rilevanza esterna.

¹⁴ Si veda anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 9 luglio 2003.

7. I soci

7.1. Le quote e le azioni

Nelle società cooperative il capitale sociale può essere ripartito in quote o in azioni.

Un aspetto che distingue indubbiamente le società cooperative è quello che si trova espresso nell'attuale articolo 2532, comma 2 (ora recepito, con alcune variazioni, dal nuovo articolo 2538, comma 2), il quale stabilisce che "Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. ...".

Questa norma viene definita dalla dottrina come espressione del principio della democrazia cooperativa; principio che mira sostanzialmente ad evitare che la partecipazione alla vita della società sia in funzione dell'entità della partecipazione (come si verifica nelle società di capitali) e a far sì che ogni socio possa avere voce in capitolo nella vita sociale.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2521, comma 3, n. 4, l'atto costitutivo deve, tra le altre cose, indicare, nel caso il capitale sia ripartito in azioni, il loro valore nominale.

7.2. Limiti alle quote e alle azioni

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere **inferiore** a venticinque euro.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere **superiore** a cinquecento euro. Valori questi già presenti nell'attuale articolo 2521.

Nessun socio può avere una quota superiore a ottantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Tale limite è attualmente regolamentato dall'articolo 3 della legge n. 59/1992¹⁵.

Questi importi sono inoltre soggetti ad adeguamento in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (D.M. 12 febbraio 1996).

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto sopra sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile.

I limiti di cui sopra non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, e con

¹⁵ **Art. 3. - Quote e azioni.**

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro.

2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.

3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi.

7.3. Categorie di soci e di azioni

Per effetto anche delle innovazioni introdotte dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche nelle società cooperative è legittima la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Con l'aggiunta ai **soci ordinari**, l'art. 4 della citata legge n. 59 del 1992 ha previsto la possibilità di introdurre la nuova figura dei **soci sovventori**, i cui conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, la cui alienazione può essere, peraltro, sottoposta dall'atto costitutivo a particolari condizioni.

L'articolo 5 della medesima legge ha previsto una ulteriore figura di soci, ai quali possono essere attribuite **azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto** e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Il socio lavoratore

Con la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*" è stata dettata una normativa volta a disciplinare la posizione del "**socio lavoratore**".

La legge n. 142 del 2001 ha operato una revisione della disciplina legislativa della cooperazione, con particolare riferimento all'inquadramento normativo della figura del socio lavoratore.

Riguardo a tale inquadramento è stata introdotta la distinzione tra il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro instaurato, all'atto dell'adesione o successivamente, tra il socio e la cooperativa.

Il rapporto di lavoro può assumere la forma del "lavoro subordinato" ovvero quella del "lavoro in forma autonoma", ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, da coordinare con la riforma del mercato del lavoro, di cui al D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. legge Biagi).

Pertanto, l'aspetto di grande rilievo previsto dal provvedimento consiste nel prevedere una specie di diritto d'opzione, da parte del socio, mirato a scegliere il tipo di rapporto di lavoro ed il relativo contratto, distinguendo tra "soci con rapporto di lavoro subordinato" e "soci con altro tipo di rapporto di lavoro" (lavoro in forma autonoma).

L'articolo 1 della legge in questione definisce l'ambito di applicazione specificando che le norme in essa contenute si riferiscono a tutte le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di un regolamento che definisca l'organizzazione del lavoro dei soci.

Vi rientrano le cooperative di produzione e lavoro, di lavoro agricolo, della pesca, le società cooperative artigiane di cui all'art. 3, comma 2 della legge-quadro n. 443/1985.

In base al comma 2 dell'articolo 1 della legge in esame i soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ogni cooperativa che preveda l'utilizzo dei soci per attività lavorative dovrà emanare un **apposito regolamento** che disciplini ed organizzi le diverse tipologie del rapporto di lavoro attivabili (art. 6)

Questi regolamenti devono essere approvati, con assemblea straordinaria, secondo i quorum previsti dagli attuali statuti, **entro il 31 dicembre 2004**.

Il regolamento dovrà essere successivamente depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Il mancato rispetto del predetto termine per l'approvazione del regolamento comporta l'applicazione dell'art. 2545-sexiesdecies C.C., in base al quale l'autorità governativa può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la gestione della società ad un commissario.

La soluzione drastica prevista dalla legge si giustifica per il fatto che il regolamento costituisce condizione necessaria per l'applicazione delle nuove disposizioni, con specifico riguardo alle clausole contenute dal tipo di contratto di lavoro stipulato, in forma subordinata od autonoma, ed all'attuazione dei relativi effetti giuridici, previdenziali, assicurativi e fiscali.

7.4. L'emissione di strumenti finanziari

La riforma del diritto societario, proseguendo il tentativo del legislatore iniziato con la legge n. 59 del 1992 di dotare le società cooperative di strumenti di capitalizzazione adeguati al fabbisogno di finanziamento, ha effettivamente messo queste imprese nelle condizioni di competere con le società di capitali potendo attivare, all'occorrenza, canali di collegamento con investitori esterni nelle forme più congeniali e finanche per il tramite di mercati regolamentati.

Per un esame degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati da questa forma di impresa sociale è necessario tener presente una duplice distinzione tra i modelli societari che incidono sulla relativa disciplina: tali modelli sono definiti in primo luogo dalla scelta tra cooperativa a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente; in secondo luogo tra cooperative che si riferiscono al tipo societario Spa ovvero a quello delle Srl.

Mentre le società cooperative che hanno scelto il modello delle Spa potranno emettere titoli azionari di tipo capitalistico (comprese le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa tipizzate dalla legge n. 59/1992, ecc.), le società cooperative che hanno scelto il modello delle Srl avranno la possibilità di emettere soltanto strumenti finanziari non partecipativi alla stregua del modello delle Srl, ossia titoli obbligazionari o comunque di debito rappresentativi di un rapporto sottostante di prestito o di mutuo.

Secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2526 *“L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”*.

L'atto costitutivo stabilisce, altresì, i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

La estensione alle cooperative della disciplina degli strumenti finanziari è connotata da una fitta rete di vincoli imperativi, tendenti a coordinare la natura e la funzione di tali strumenti con il carattere cooperativo e lo scopo mutualistico della società. Tali limiti incidono sia sui diritti patrimoniali che sui poteri amministrativi dei finanziatori.

Tali **limiti** si ricavano dalla lettura dei seguenti quattro articoli del Codice civile: 2526, 2538, 2543 e 2544, e possono essere così sintetizzati:

- a) i soci finanziatori possono esprimere al massimo un terzo dei valori spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. 2526, comma 2);
- b) lo stesso concetto viene ribadito nel caso in cui gli strumenti finanziari siano detenuti dagli stessi soci cooperatori, laddove si stabilisce che *“l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori”* (art. 2538, comma 2);
- c) nel consiglio di amministrazione la rappresentanza dei finanziatori è limitata ad un terzo dei membri (art. 2542, comma 4), pur in un contesto in cui non più tutti gli amministratori ma soltanto la loro maggioranza deve necessariamente essere formata da soci cooperatori (art. 2542, comma 2);
- d) il numero massimo dei componenti l'organo di controllo nel sistema tradizionale (collegio sindacale) che i possessori di strumenti finanziari possono eleggere è di un terzo dei componenti (art. 2543, comma 3);
- e) nel caso la cooperativa abbia scelto il sistema di amministrazione dualistico, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (art. 2544, comma 2);
- f) nel caso la cooperativa abbia scelto il sistema di amministrazione monistico, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti e a questi non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo (art. 2544, comma 3).

Il confronto tra le diverse categorie di titoli o di *“possessori dei titoli”* consente di poter individuare nelle società cooperative la seguente tipologia di soci:

- a) soci cooperatori,
- b) soci cooperatori che hanno sottoscritto strumenti finanziari partecipativi e non;
- c) finanziatori non soci ma con diritto di voto;
- d) finanziatori non soci con diritto di voto.

Il limite imposto ai soci finanziatori sta innanzitutto a significare la necessità di assicurare il controllo ai soci cooperatori.

7.5. L'acquisto della qualità di socio e l'ammissione di nuovi soci

Nelle società cooperative, le disposizioni sull'ammissione e l'uscita dei soci evidenziano le rinnovate caratteristiche che il legislatore intende imprimere allo svolgimento dell'attività imprenditoriale con le forme della società a carattere mutualistico. In sintesi si possono evidenziare le seguenti caratteristiche:

- a) nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il **principio di parità di trattamento** (art. 2516);
- b) la possibilità di optare, nelle società cooperative di minori dimensioni (con un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro) per l'applicazione, in luogo di quella della Spa, della normativa sulle Srl, ispirata ad un senso più personalistico (art. 2519, comma 2);
- c) il principio della "**porta aperta**" (art. 2524) e della "non discriminazione" (art. 2527) e della motivazione delle scelte compiute sull'ammissione e la fuoriuscita dei soci.

L'articolo 2528 descrive analiticamente la procedura da seguire per l'ammissione di nuovi soci, prevedendo:

1. che l'ammissione di nuovi soci venga fatta con deliberazione degli amministratori (e non più dell'assemblea) su domanda dell'interessato, con conseguente obbligo di comunicazione all'interessato e di annotazione nel libro soci;
2. che il nuovo socio versi l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
3. che, nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori siano obbligato a comunicare la delibera all'interessato, entro 60 giorni dalla sua adozione;
4. che l'istante possa, entro i successivo 60 giorni, chiedere che sul diniego si pronunci l'assemblea, la quale dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima e successiva convocazione;
5. che gli amministratori, oltre a dare una motivazione specifica della mancata ammissione, riferiscano obbligatoriamente, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo proprio all'ammissione dei soci.

Una ulteriore novità è quella prevista all'ultimo comma dell'art. 2527¹⁶, dove si affida all'atto costitutivo la possibilità di introdurre una "*categoria speciale*" di nuovi soci cooperatori, i quali resteranno in attesa di assumere con completezza i diritti e gli obblighi connessi alla partecipazione, per un periodo massimo non superiore a cinque anni e per un numero complessivo di soci pari ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Se da una parte non esiste un diritto soggettivo all'ammissione "a tutti i costi", vi è comunque da parte dell'estraneo un qualificante interesse all'adozione di un diniego motivato per la sua domanda di ammissione e quindi un diritto

¹⁶ Si riporta il comma 3 dell'art. 2527:

"3. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori".

soggettivo all'ammissione condizionato alla rispondenza del richiedente stesso alla caratteristiche previste nello statuto per accogliere nuovi soci (art. 2527).

7.6. Recesso del socio

Nella vigente normativa, il diritto di recesso del socio di società cooperativa è disciplinato dall'art. 2526, comma 1, C.C., il quale stabilisce che può essere esercitato “... nei casi in cui ... è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo”.

Una disposizione di eguale tenore è prevista anche dalla legge di riforma, ed è contenuta nel nuovo art. 2532¹⁷.

In sostanza, sia in base alla normativa odierna, sia in base a quella futura, vengono riconosciuti due distinti tipi di recesso: quello “legale”, previsto dalla stessa legge, e quello “convenzionale”, che trova il suo fondamento nella norma statutaria¹⁸.

La nuova disciplina lascia molto spazio agli statuti in questa materia consentendo un'ampia applicazione dell'autonomia delle singole società (art. 2532).

E' interessante notare che la disposizione non configura il recesso come diritto spettante direttamente ad in via generale ad ogni socio (come dispone invece l'articolo 2285¹⁹ per le società di persone), ma si limita a disciplinare le modalità di manifestazione e gli effetti, rinviando, per la definizione dell'ambito oggettivo, sia a fonti esterne allo stesso articolo 2526 C.C., sia alle prescrizioni dell'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale (art. 2532, comma 2).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura

¹⁷ “Art. 2532. (Recesso del socio).

1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo”.

¹⁸ Per tale argomento, si veda: ELISABETTA PALLOTTI, Il recesso nelle società cooperative: aspetti controversi”, in *Le Società*, n. 12/2002, pagg. 1488-1499.

¹⁹ “Art. 2285 - Recesso del socio

1. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

2. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

3. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.”

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo (art. 2532, comma 3).

7.7. L'esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) nel caso di mancato pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte (art. 2531);
- 2) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 5) nei casi previsti dall'articolo 2286²⁰;
- 6) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma (per dichiarazione di fallimento).

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione (art. 2533).

7.8. La morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, a meno che lo statuto non preveda che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione (art. 2534).

7.9. La liquidazione della quota

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni:

- a) deve avvenire sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio;
- b) deve tener conto delle perdite imputabili al capitale;

²⁰ **Art. 2286 - Esclusione**

1. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

3. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

- c) deve comprendere anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio (art. 2535).

7.10. Responsabilità dei soci

Scompare la forma di cooperativa a responsabilità illimitata e l'unica forma possibile rimane quella a responsabilità limitata.

A dire il vero erano assai poche le società cooperative a responsabilità illimitata. Queste società dovranno adeguarsi al nuovo dettato normativo.

Con la riduzione della responsabilità dei soci, i terzi creditori vedranno automaticamente ridotte le garanzie di soddisfacimento del loro credito, che saranno limitate al patrimonio della società

Secondo il disposto di cui all'articolo 2536, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, **per un anno** dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

8. L'organizzazione interna

8.1. Premessa

Il riferimento alle norme sulle società per azioni o, in alternativa, a quelle sulle società a responsabilità limitata, fatto dagli articoli 2519 e 2522 C.C. resta essenziale anche in relazione alle regole di governance della società cooperativa.

E' evidente che l'adozione del modello della Spa o della Srl comporterà come conseguenza l'applicazione delle regole di governance dettate dalla riforma (sistema classico e tradizionale sistema dualistico e sistema monistico).

8.2. Le assemblee

8.2.1. Le principali novità introdotte dalla riforma

Numerose sono le novità che vengono introdotte in tema di assemblea dei soci. Per quanto riguarda le **modalità di convocazione**, alla società cooperativa vanno applicate le norme dettate in tema di convocazione assembleare del tipo di società di riferimento (Spa o Srl).

Lo statuto, tuttavia, può disporre diversamente, ma con l'avvertenza che la formalità di convocazione prescelta deve assicurare la tempestività e una esauriente informazione ai soci.

Sono considerate illegittime le clausole che consentono la convocazione con avviso da affiggere nella sede sociale.

Per quanto riguarda il **voto per la nomina degli amministratori**, l'art. 2542 introduce una delle novità di maggior rilievo per la governance delle società cooperative consentendo l'assunzione del mandato di amministratore anche per non soci.

In precedenza, infatti, l'assunzione della carica di amministratore era riservata inderogabilmente ai soci persone fisiche o mandatari delle persone giuridiche socie.

Il nuovo articolo 2542 prevede ora che solo la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Lo statuto può, in ogni caso, prevedere che l'assunzione del mandato sia riservato esclusivamente a soci come in passato.

Fa eccezione, nel sistema di amministrazione dualistico, ove, ai sensi dell'art. 2544, i componenti del Consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra gli stessi soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Per quanto riguarda il voto per la **nomina dell'organo di controllo**, l'articolo 2543, comma 2, dispone che l'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle azioni o quote possedute, ovvero in ragione dello scambio mutualistico.

Il criterio capitalistico può essere adottato nello statuto solo per i soci finanziatori, e quello della proporzionalità con gli scambi mutualistici esclusivamente per i soci cooperatori.

Per quanto riguarda la **rappresentanza dei soci in assemblea**, l'art. 2539, comma 1, dispone che nelle società cooperative disciplinate dalle norme sulle Spa ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Per quanto riguarda invece alle società cooperative disciplinate dalle norme sulle Srl nulla viene detto, il che fa desumere che, da una parte, non siano previsti limiti quantitativi alle deleghe e, dall'altra, che sia possibile regolamentare, con una specifica clausola statutaria, la rappresentanza in assemblea.

Sempre dallo stesso articolo 2539 C.C. è possibile ricavare che, al di fuori del caso specifico dell'impresa familiare, non sia consentito farsi rappresentare in assemblea da terzi non soci.

8.2.2. Il diritto di voto nelle assemblee

All'articolo 2538 C.C. troviamo fissati i seguenti principi:

- a) nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- b) ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (voto capitarlo: una testa un voto);
- c) l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- d) ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;
- e) nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto

- costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (voto plurimo);
- f) lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale;
 - g) le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci;
 - h) l'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso **per corrispondenza**, ovvero **con altre forme di comunicazione a distanza**. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

8.2.3. La rappresentanza dei soci in assemblea

Per quanto riguarda la rappresentanza in assemblea, l'articolo 2539 C.C. stabilisce che nelle **cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni** ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Si tratta di una novità di rilievo rispetto alla normativa contenuta nel vecchio art. 2534 C.C., che conteneva in realtà tre distinte disposizioni:

- a) la rappresentanza in assemblea era consentita solo se prevista nell'atto costitutivo;
- b) la delega poteva essere rilasciata solo ad un socio;
- c) ciascun socio non poteva rappresentare più di cinque soci.

La mancata riproduzione della disposizione che richiedeva l'espressa autorizzazione dell'atto costitutivo ai fini della rappresentanza costituisce una innovazione sostanziale, tanto che si può ritenere che, anche se l'atto costitutivo nulla disponga, il socio possa ricevere fino ad un massimo di dieci deleghe da altri soci.

Qualcuno ha addirittura avanzato la tesi che la facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea non possa essere eliminata dallo statuto.

E' necessario evidenziare che l'art. 2539 C.C. non distingue tra soci cooperatori e soci finanziatori, per cui si è ritenuto che, nel silenzio della norma, un singolo socio possa ricevere deleghe sia dai soci cooperatori che dai soci finanziatori.

Non è neanche previsto che il rappresentante sia una persona diversa dal socio.

Il **socio imprenditore** individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Rimane il dubbio su quale normativa debba essere applicata nel caso di **cooperative disciplinate dalle norme sulla società a responsabilità limitata**, posto che l'art. 2539 C.C. disciplina, al comma 1, solo le cooperative Spa.

Nel silenzio della norma la dottrina si è divisa: alcuni autori ritengono applicabile *sic et simpliciter*, in mancanza di espressa disposizione, la disciplina dettata dall'art. 2479-bis per la Srl (con possibilità di farsi rappresentare in assemblea senza limitazioni e senza neanche che il rappresentante debba essere socio); altri, all'opposto, escludono radicalmente la configurabilità di una rappresentanza in assemblea nelle cooperative Srl.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato ²¹, appare preferibile, anche se non esente da dubbi, la tesi che nelle cooperative Srl la rappresentanza in assemblea possa essere conferita, anche in difetto di previsione statutaria, senza limiti quantitativi, purchè a soci; sono da ritenersi legittimi la previsione statutaria di limiti quantitativi alle deleghe, come pure il divieto statutario di rappresentanza.

8.2.4. Le assemblee separate

Un cenno a parte merita un istituto tipico delle società cooperative, e cioè quello delle cosiddette assemblee **separate** o **parziali** (attuale art. 2540 C.C.), che mirano a consentire una formazione graduale della volontà dell'organo deliberante.

Prima della riforma, la dottrina riteneva che le assemblee separate avessero la funzione di garantire una partecipazione più attiva dei soci.

Tale ratio è sicuramente confermata anche nella riforma.

Che le assemblee separate siano uno degli strumenti più efficaci per facilitare una reale partecipazione dei soci alle deliberazioni sociali si può ricavare, per esempio, dal 2° comma dell'articolo 2540, laddove si impone, come vedremo, la loro presenza in quelle cooperative dove la partecipazione potrebbe essere più complicata.

L'istituzione di tale assemblee è rimessa all'atto costitutivo, ma soltanto in presenza di determinati presupposti. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire, infatti, che l'assemblea (generale) sia costituita da delegati eletti dalle assemblee "parziali".

Il nuovo articolo 2540 modifica le **modalità di convocazione delle assemblee separate**. Le nuove regole possono essere così riassunte:

- a) l'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a **specifiche materie** ovvero in presenza di **particolari categorie di soci**;
- b) sussiste l'obbligo delle assemblee separate quando la società cooperativa:
 - b1) ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, ovvero
 - b2) ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche;
- c) l'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate;
- d) i delegati debbono essere soci;
- e) alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate;
- f) le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 2377, solo le deliberazioni assunte dall'assemblea generale.

²¹ In: "Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi (Studio n. 5306/I), pagg. 10 e ss.

L'articolo 2540 C.C. **si applica**:

- a) sia alle cooperative disciplinate dalle disposizioni sulla Spa che a quelle disciplinate dalle disposizioni sulla Srl.;
- b) sia ai soci cooperatori che ai soci finanziatori, ma sempre che siano legittimati a votare nell'assemblea generale.

Lo stesso articolo **non si applica** ai possessori di strumenti finanziari cooperativi che non attribuiscono la qualità di socio, in quanto questa qualità costituisce la condizione soggettiva necessaria per partecipare all'assemblea separata. Per loro è prevista l'**assemblea speciale** (art. 2541 C.C.).

L'articolo 2540 non disciplina, invece, le cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati (comma 6 C.C.).

E' bene tener presente che l'assemblea separata non è da confondere con il voto per corrispondenza (art. 2538 C.C.) o per delega (art. 2539 C.C.) o con la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

Tuttavia, nulla esclude che anche nell'assemblea separata sia possibile esprimere il voto per corrispondenza o per delega o che si possa intervenire anche mediante video conferenza.

Vi possono essere assemblee separate **obbligatorie** (nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 2540 C.C.) e **facoltative**.

E' inderogabilmente previsto che la deliberazione dell'assemblea separata **non può essere impugnata in via autonoma** (art. 2540, comma 5) ma deve essere impugnata insieme con la conseguente deliberazione dell'assemblea generale. Questo perchè l'assemblea separata costituisce soltanto una fase del procedimento alla cui conclusione vi sarà la deliberazione dell'assemblea generale.

Secondo la dottrina maggioritaria, l'assemblea separata, sia secondo il precedente articolo 2533 che secondo l'attuale articolo 2540 C.C., ha il compito:

- a) di nominare i delegati e
- b) di deliberare sulle materie che formeranno oggetto di votazione nell'assemblea generale.

L'atto costitutivo può, in ogni caso, prevedere che l'assemblea separata sia convocata soltanto per leggere i delegati.

8.2.5. Le assemblee speciali

Quando la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, sono previste assemblee speciali dei finanziatori. Si tratta di un organo simile all'assemblea degli obbligazionisti prevista nelle SpA (art. 2541).

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto:

- a) di esaminare i libri dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni

- delle assemblee e di ottenere estratti;
- b) di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

8.3. Gli organi sociali

8.3.1. Sistemi di amministrazione

La riforma del Codice civile ha portato con sé la necessità di individuare un idoneo modello di governance non soltanto per le società per azioni, bensì anche per la società cooperativa, per la quale la disposizione dell'articolo 2519 C.C. rinvia alle disposizioni dettate per quel tipo di società

Così anche per la società cooperativa, anche se subordinatamente alla verifica delle condizioni di compatibilità con le norme proprie della società mutualistica, esiste la possibilità di scegliere, oltre al modello tradizionale di amministrazione e di controllo, anche i modelli dualistico e monistico (art. 2544 C.C.).

Dunque, la società cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico e può scegliere tra i tre diversi sistemi di amministrazione previsti dalla nuova normativa ²²: **sistema classico o tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico.**

Secondo il disposto di cui all'articolo 2542, comma 4, l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori, con la precisazione che:

- a) se la cooperativa ha adottato il **sistema di amministrazione dualistico**, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dell'organo di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione;
- b) se la cooperativa ha adottato il **sistema di amministrazione monistico** agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo (art. 2544 C.C.).

Si tratta, in entrambi i casi, di sistemi di amministrazione basati su due organi ai quali vengono attribuite distinte funzioni di gestione e di controllo sulla gestione medesima.

Il **sistema dualistico** è formato da un Consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea, il quale a sua volta nomina il Consiglio di gestione che, quindi, è solo indirettamente espressione della volontà dei soci.

Il Consiglio di gestione si occupa, in via esclusiva, della gestione dell'impresa.

Il **sistema monistico** si basa ugualmente su due organi: il Consiglio di amministrazione e il Comitato per il controllo sulla gestione. In questo caso l'assemblea nomina il Consiglio di amministrazione, il quale provvede alla nomina, fra i suoi membri, del Comitato di controllo sulla gestione.

²² Per un approfondimento di tale argomento si rimanda, sempre su questa sezione a: *I modelli di amministrazione e di controllo nelle società di capitali.*

Il Consiglio di amministrazione si occupa della gestione dell'impresa.

Ma quali di questi sistemi di amministrazione sarà il più adatto per la società cooperativa?

L'articolo 2409-octies, che introduce il **modello dualistico**, permette di gestire un'impresa con un sistema nel quale le funzioni del collegio sindacale e alcune delle funzioni dell'assemblea ordinaria sono attribuite ad un unico organo denominato Consiglio di sorveglianza, cui compete in particolar modo la nomina del Consiglio di gestione (art. 2409-novoes, comma 3).

Al Consiglio di gestione competono i compiti e le funzioni del Consiglio di amministrazione previsto nel sistema tradizionale (art. 2409-undecies).

Il **modello monistico** non prevede, invece, la figura del Collegio sindacale, venendo affidati i relativi compiti e funzioni ad un Comitato per il controllo sulla gestione, nominato fra i componenti del Consiglio di amministrazione (art. 2409-sexiesdecies).

Appare del tutto evidente – come fa notare Arianna Perez ²³– come la marginalizzazione dell'assemblea nel primo dei due nuovi sistemi sia del tutto contraria alla tutela del primario interesse dei soci e quindi incompatibile con le disposizioni del Titolo VI, Capo I del Libro V del Codice Civile, le quali pongono il socio e l'assemblea dei soci al centro della struttura di tale società

Il modello dualistico, ritenuto lo strumento idoneo per realizzare la massima autonomia dell'organo di controllo rispetto all'organo di gestione, sembra così non collimare con i principi democratici propri della struttura cooperativistica. Se si pensa che il bilancio, che contiene tutte le informazioni sulla gestione mutualistica e sul rispetto delle condizioni di prevalenza della mutualità, viene approvato da un organo diverso dall'assemblea dei soci, alla quale è lasciato solamente il potere di approvare le modalità di distribuzione dei ristorni, se previsti dall'organo di gestione (art. 2545-sexies).

Il sistema monistico si basa, invece, su un meccanismo di nomina in cui è l'organismo controllato (Consiglio di amministrazione) a scegliere l'organismo controllore (Comitato di controllo sulla gestione). Anche se questo può favorire la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo di controllo, è anche vero che non può ritenersi efficiente un sistema di controllo che risulti condizionato dalle scelte dell'organo di preposto alla gestione da controllare, soprattutto se si considera che nelle società cooperative l'assenza di un socio di maggioranza può rendere assai debole la struttura assembleare nei confronti dell'organo di gestione.

Per questi motivi anche il sistema monistico si presenta di dubbia compatibilità con il sistema democratico e mutualistico proprio delle società cooperative.

Il sistema tradizionale appare così ancora il più idoneo a garantire l'indipendenza delle funzioni di amministrazione e di controllo, nell'interesse dei soci cooperatori.

8.3.2. Gli amministratori

All'articolo 2542 vengono fissate le seguenti regole:

- a) la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che vengo nominati nell'atto costitutivo (comma 1);

²³ In ItaliaOggi, "Coop, prevale la tradizione", 20 febbraio 2004, pag. 36.

- b) **la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori** ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (comma 2);
- c) nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i **limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori** nel limite massimo di tre mandati consecutivi (comma 3);
- d) l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti **tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci**, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (comma 4);
- e) la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea (comma 5).

L'affermazione che "la maggioranza" degli amministratori è scelta tra i soci cooperativi sta anche a significare che possono essere nominati anche amministratori non soci, purchè sia rispettata detta percentuale.

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1).

8.3.3. Il controllo legale e il controllo contabile

La nuova disciplina del controllo legale e contabile della società cooperativa, contenuta nell'art. 2543 C.C., porta a compimento l'evoluzione iniziata con il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, il quale agli articoli 13²⁴ e 14 conteneva una disciplina innovativa rispetto a quella preesistente.

Per quanto riguarda il controllo legale, la disciplina originaria del Codice civile del 1942 prevedeva, da una parte, la obbligatorietà del collegio sindacale per tutte le cooperative, a prescindere dalle relative dimensioni; dall'altra non richiedeva alcun requisito di professionalità in capo ai sindaci.

Il D.Lgs. n. 220/2002 ha invece introdotto per tutte le cooperative la disciplina propria delle Srl e quindi il collegio sindacale:

- a) diveniva obbligatorio solo in caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dal vecchio articolo 2488 C.C.;
- b) nel caso di nomina, tutti i componenti dovevano essere iscritti nel Registro del revisori contabili.

²⁴ Si riporta l'art. 13 del D. Lgs. n. 220/2002:

"1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di Collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.

3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del Collegio sindacale".

L'attuale articolo 2543 C.C. dispone, in via generale, che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 2477 C.C.²⁵, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Dunque, l'obbligatorietà del collegio sindacale viene ricollegata al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2477, con riferimento alle sole Srl.

Il tenore della norma, secondo la prevalente dottrina, si riferisce indistintamente a tutte le società cooperative e non consente di limitare la portata precettiva della norma alle sole cooperative che adottano le norme sulla Srl, ma, al contrario, il rinvio alla norma dell'art. 2477 rende applicabili i presupposti ivi previsti a tutte le cooperative, quindi anche a quelle che adottano le norme sulla Spa.

La ratio della norma, e quindi della obbligatorietà del collegio sindacale solo oltre certi limiti dimensionali – secondo il Consiglio Nazionale del Notariato²⁶, viene ravvisata nell'esigenza di non gravare le cooperative più piccole di costi eccessivi, in presenza di un sistema di controlli pubblici (ispezioni e revisioni) comunque previsto anche per esse.

Quanto alla disciplina del controllo contabile, in assenza di specifiche disposizioni riferite alle società cooperative, al riguardo si applicano *in toto* le disposizioni dettate in relazione alle Spa e alle Srl, con la conseguenza che:

a) Le **cooperative che adottano le norme della Spa**, e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono affidare il controllo contabile al collegio sindacale, che deve essere, in tal caso, composto interamente da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro (art. 2409-bis, comma 3, C.C.).

Nel caso la cooperativa, non superando i limiti di cui all'art. 2477 C.C., non proceda alla nomina del collegio sindacale, **deve obbligatoriamente affidare il controllo contabile ad un revisore contabile** o ad una società di revisione (art. 2409-bis, comma 1, C.C.).

b) Nelle **cooperative che adottano le norme della Srl**, in assenza di una diversa disposizione dello statuto, il collegio sindacale, composto come sopra, esercita anche il controllo contabile (art. 2477, comma 4, C.C.).

Nei casi in cui il collegio sindacale non è obbligatorio, non vi è obbligo del controllo contabile e quindi non è necessaria la nomina di un revisore esterno.

²⁵ **Si riporta l'art. 2477.** (Controllo legale dei conti).

"1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

4. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale".

Si riporta il comma 1 dell'art. 2435-bis:

"2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).

1. Le società, [che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati] (I), possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

²⁶ In: "Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi (Studio n. 5306/I), pagg. 6 e ss.

Riassumendo:

1) CONTROLLO LEGALE - COLLEGIO SINDACALE

A. Obbligo di nomina

Il nuovo diritto societario ha fissato **i limiti** oltre i quali la cooperativa ha l'obbligo della nomina del Collegio sindacale.

Per stabilire quando sussiste l'obbligo del Collegio sindacale è necessario verificare, in particolare, l'ammontare del capitale sociale (art. 2477 C.C.) nonché alcuni limiti (di ricavi, di attivo e di personale dipendente, stabiliti dall'art. 2435-bis).

Pertanto, **la cooperativa ha l'obbligo della nomina del Collegio sindacale, indipendentemente dal modello adottato** (Spa o Srl):

- a) quando il capitale sociale risulti uguale o superiore a 120.000 euro;
- b) quando per due esercizi consecutivi abbia superato due di questi tre limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.00 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 6.250.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 addetti.

Se nessuno di questi limiti viene superato, l'organo di controllo non è mai obbligatorio.

B. requisiti

Il collegio sindacale delle cooperative, come per le società di capitali, deve essere costituito da almeno un membro effettivo e da un supplente, iscritti nel Registro dei revisori contabili. I restanti membri (minimo due e massimo quattro) devono essere scelti negli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro. Qualora il Collegio sindacale sia incaricato anche della revisione contabile, deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

2) CONTROLLO CONTABILE – REVISORE O SOCIETA' DI REVISIONE

A. Cooperative che adottano il modello Spa

Per quanto riguarda l'ulteriore obbligo della previsione del **controllo contabile**, disposto dall'art. 2409-bis, è necessario rifarsi alla normativa delle Spa, secondo quanto disposto dall'art. 2519 C.C. Dunque, **l'obbligo scatta solo per le cooperative che adottano le disposizioni delle Spa.**

Per **le cooperative che adottano il modello Spa**, due sono le situazioni possibili:

- a) **la cooperativa che ha l'obbligo della nomina del collegio sindacale** (perché supera i limiti dimensionali previsti) ed ha adottato il modello Spa: **deve prevedere anche il controllo contabile.** In questo caso, qualora la cooperativa non detenga partecipazioni maggioritaria in società di capitali e quindi non abbia l'obbligo della redazione del

bilancio consolidato, **può affidare l'incarico del controllo contabile al collegio sindacale**;

- b) **la cooperativa che non ha l'obbligo del collegio sindacale** (perché non supera i limiti dimensionali previsti) ed ha adottato il modello Spa: **deve ugualmente prevedere il controllo contabile**. In questo caso, l'assemblea ordinaria **deve nominare un revisore contabile o una società di revisione** per i controlli richiesti dall'art. 2409-bis C.C.

B. Cooperative che adottano il modello Srl

Come norma generale, le cooperative che adottano il modello Srl (numero di soci inferiori a 20 oppure attivo patrimoniale non superiore a 1 milione di euro), **non devono in ogni caso prevedere il controllo contabile** di cui all'art. 2409-bis C.C.

Per le cooperative che adottano il modello Srl, tre sono le situazioni possibili:

- a) **la cooperativa ha un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro**, oppure supera almeno due de tre limiti dimensionali indicati dall'art. 2435-bis C.C.: **deve nominare il collegio sindacale**, il quale esercita anche il controllo contabile;
- b) **la cooperativa non supera i limiti dimensionali: non ha l'obbligo del collegio sindacale né deve prevedere il controllo contabile**;
- c) **la cooperativa**, pur non superando i limiti previsti per la nomina del collegio sindacale, **ritiene di dotarsi ugualmente di un organo di controllo o della revisione contabile**, l'atto costitutivo ne deve determinare le competenze e i doveri.

In tal caso, il Collegio sindacale, avendo anche il controllo contabile, dovrà essere composto interamente da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro (art. 2409-bis, comma 3, C.C.).

Per una sintesi dei controlli, si veda la tabella riepilogativa riportata alla fine del punto 10.

9. La trasformazione

9.1. La situazione attuale

La norma attuale vieta espressamente la trasformazione di una società cooperative in società lucrativa. L'articolo 14 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 ²⁷ stabilisce infatti che *“Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità”*.

Come è noto il divieto di trasformazione delle cooperative previsto dalla legge Basevi aveva essenzialmente sullo sfondo il timore che le imprese portassero fuori del settore cooperativo gli aiuti ricevuti dallo Stato.

²⁷ L. 17 febbraio 1971, n. 127 (G.U. n. 85 del 6 aprile 1971): *Modifiche al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.*

Tale posizione, assai dibattuta nel tempo, ha lasciato aperta la questione se sia possibile l'operazione inversa: la trasformazione di una società ordinaria in una società cooperativa. La soluzione negativa sembra quella preferita.

Dalla norma appena citata, comunque, è stato desunto un principio più generale: non è consentita, neppure con il consenso di tutti i soci, la trasformazione che comporti il passaggio ad un tipo di società con scopo istituzionalmente incompatibile con quello del tipo originariamente prescelto.

E' da notare, però - come fa notare G.F. Campobasso ²⁸- che tale principio ha subito una duplice eccezione:

- a) la preclusione non opera per le società con scopo consortile, dato che la legge consente loro l'utilizzazione di tutti i tipi di società, tranne la società semplice;
- b) il divieto di trasformazione di società cooperative in società ordinarie è stato sostanzialmente rimosso per le banche popolari.

9.2. Le nuove regole dettate dalla riforma

9.2.1. Le possibili trasformazioni

Secondo quanto disposti dall'art. 2545-decies, comma 1 C.C., "*Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio*".

La riforma prevede, dunque, che solo **le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente** possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in un qualsiasi altro tipo di società, compresa la società semplice, o in consorzio.

Per le società cooperative a mutualità prevalente, se vogliono procedere alla trasformazione in società lucrative, devono seguire due passaggi: prima, devono perdere la qualità di mutualità prevalente (art. 2545-octies) e successivamente adottare la delibera di trasformazione.

9.2.2. Quorum deliberativo

Al comma 1, dell'art. 2545-decies, si richiede genericamente il voto favorevole di "**almeno la metà dei soci**"; nel successivo comma 2, viene fissato un quorum diverso a seconda del numero dei soci di cui è composta la cooperativa:

- a) quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei **due terzi** di essi;
- b) quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole **dei due terzi dei votanti** se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

²⁸ Diritto Commerciale. 2 – Diritto delle società, UTET, Torino, 1997, pagg. 544 e ss.

9.2.3. Devoluzione del patrimonio

Secondo il disposto dell'art. 2545-undecies, la delibera di trasformazione dovrà contenere la **devoluzione del valore effettivo del patrimonio** (accumulato a seguito dei benefici fiscali di cui ha goduto la cooperativa) per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A detto patrimonio potranno essere dedotti: il capitale versato e rivalutato, i dividendi non ancora distribuiti.

Il valore effettivo del patrimonio dell'impresa dovrà essere attestato da una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale.

Tale relazione dovrà essere allegata alla proposta di deliberazione di trasformazione.

Su tale argomento vengono dettate due **norme transitorie** negli articoli 223-*quaterdecies* e 223-*quinquiesdecies*.

Nel primo articolo si stabilisce che nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (quelle fiscalmente agevolate), alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nel secondo articolo si stabilisce che le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (quelle non fiscalmente agevolate), alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-*decies* del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previsto dall'articolo 2545-*undecies* del codice si applica, salva la rinuncia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-*ter*, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.

9.2.4. Norme transitorie

Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601²⁹, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza

²⁹ Si riporta l'articolo 14 del DPR n. 601/1973:

“Art. 14. *Condizioni di applicabilità delle agevolazioni.*

1. Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

2. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza”.

dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 223-*quaterdecies*).

Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del D.P.R. n. 601/1973, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze previste dall'articolo 2545-*decies* del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previste dall'articolo 2545-*undecies* del codice si applica, salva la rinuncia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-*ter*, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004 (art. 223-*quinquiesdecies*).

10. I controlli e la vigilanza

Per le cooperative sono attualmente previsti controlli su quattro livelli.

Oltre al controllo interno da parte del **collegio sindacale** e alle verifiche da parte del **revisore contabile**, di cui abbiamo già parlato, le società cooperative sono sottoposte alla **revisione biennale** e, per quelle che raggiungono un determinato ammontare di ricavi, di riserve o di finanziamenti dai soci, alla **certificazione del bilancio**.

Con il D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 sono state dettate le norme sul riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.

La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative è ora attribuita al Ministero delle attività produttive e non più al Ministero del lavoro (*art. 1, D. Lgs. n. 220/2002*).

La vigilanza viene esercitata mediante revisioni od ispezioni straordinarie.

Le revisioni devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

Le modalità delle revisioni sono state dettate agli articoli 2-7 del D. Lgs. n. 220/2002.

Le ispezioni straordinarie sono, invece, disposte dal Ministero delle attività produttive sulla base di programmi accertamenti a campione, secondo le modalità stabilite negli articoli 8-10 del D. Lgs. n. 220/2002.

10.1. Vigilanza e controlli amministrativi

Il Codice civile prevede che le società cooperative siano soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalla legge speciali (art. 2545-*quaterdecies*).

La disciplina inerente alla vigilanza e ai controlli "esterni" sulle società cooperative è stata ampiamente rivista dal D.Lgs. n. 220/2002 e dal successivo D. Lgs. n. 6/2003 contenente la riforma del diritto societario.

I due provvedimenti hanno razionalizzato il sistema previgente, dettato principalmente dalla legge n. 59/1992 e dalla legge Basevi.

La vigilanza sulle cooperative è affidata in primo luogo al Ministero dello Sviluppo Economico, presso il quale opera la Commissione centrale per le cooperative (art. 18 legge Basevi).

Le cooperative di assicurazione sono soggette al controllo dell'ISVAP, le cooperative di credito a quello della Banca d'Italia.

Per le cooperative aventi sede nei territori delle Regioni a statuto speciale la vigilanza è affidata alla Regione stessa.

La legge n. 59/1992 ha differenziato il sistema dei controlli ordinari sulle cooperative, suddividendo le società cooperative in tre distinte categorie.

Le ispezioni ordinarie verificano l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto, la sussistenza dei requisiti prescritti per le agevolazioni tributarie e di altra natura, il regolare funzionamento contabile e amministrativo, il regolare svolgimento dell'attività, la consistenza patrimoniale e lo stato delle attività e passività (art. 9. D. Lgs.C.P.S. n. 1577/1947).

Gli ispettori possono consultare tutti i libri in possesso della società.

Delle ispezioni deve essere redatto un verbale in triplice copia.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà delegare espressamente e nominare propri funzionari o altri funzionari dello Stato.

Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi sono tenuti a affiggere presso la sede sociale in luogo accessibile ai soci un estratto del verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti, o consegnare quest'estratto ai soci entro 60 giorni dalla firma del verbale medesimo.

Se in seguito alle ispezioni emergono delle irregolarità, il Ministro può diffidare la cooperativa alla regolarizzazione e in mancanza può disporre la cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi e la decadenza da ogni beneficio di legge.

Inoltre, in caso di irregolare funzionamento della società, ad esempio, l'autorità governativa può, infatti, revocare gli amministratori e i sindaci (art. 2545-sexdecies c.c.) e affidare la gestione della società ad un commissario governativo, il quale non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione dell'autorità governativa, salvo che il provvedimento di nomina non disponga altrimenti.

Può essere disposto invece lo scioglimento di autorità e la liquidazione coattiva della società (art. 2545-septiesdecies c.c.) nel caso in cui la cooperativa:

- non persegua lo scopo mutualistico;
- non sia in grado di perseguire gli scopi sociali;
- sia rimasta inattiva per due anni,
- per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio annuale.

Le cooperative edilizie che non abbiano depositato i bilanci degli ultimi due anni non solo sono sciolte di diritto ma perdono anche la personalità giuridica.

10.2. Vigilanza e controllo giudiziario

L'art. 2545-quinquiesdecies C.C. prevede che i fatti previsti dall'art. 2409 (fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate) possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

10.3. La certificazione di bilancio

Secondo quanto stabilito al 2° comma dell'articolo 15, della legge n. 59/1992, *“le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, **sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio**, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale”*.

Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

L'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 2 definisce la relazione di certificazione, *“quale atto complementare della vigilanza”* e stabilisce che la stessa deve essere allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2007 il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 novembre 2006**, concernente *“Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi”*.

Con tale decreto è stato approvato lo schema di convenzione che le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo sono tenute ad adottare con le società di revisione che certificano il bilancio agli enti cooperativi aderenti.

Tavola riepilogativa

TIPO DI COOPERATIVA	Collegio sindacale	Controllo contabile	Controllo governativo
Con capitale sociale uguale o superiore a 120.000 euro, oppure, che supera due dei tre limiti fissati dall'art. 2435-bis C.C., che ha scelto il modello Spa	SI	SI	SI

Con capitale sociale inferiore a 120.000 euro, oppure, che non supera due dei tre limiti fissati dall'art. 2435-bis C.C., che ha scelto il modello Spa	NO	SI	SI
Con capitale sociale uguale o superiore a 120.000 euro, oppure, che supera due dei tre limiti fissati dall'art. 2435-bis C.C., che ha scelto il modello Srl	SI	NO	SI
Con capitale sociale inferiore a 120.000 euro, oppure, che non supera due dei tre limiti fissati dall'art. 2435-bis C.C., che ha scelto il modello Srl	NO	NO	SI
N.B. Sussiste l'obbligo della certificazione del bilancio quando il valore della produzione risulti superiore a 60 milioni di euro, oppure, vi siano riserve indivisibili superiori a 4 milioni euro o finanziamenti o prestiti superiori a 2 milioni di euro.			

11. Scioglimento

Le società cooperative, per il rinvio fatto dall'art. 2545-duodecies, si sciolgono per i medesimi motivi previsti per le società di capitali, ad eccezione della causa prevista al n. 4 dell'art. 2484. Pertanto le società cooperative si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-*quater* e 2473;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

A queste cause previste dall'art. 2484 vanno aggiunte le seguenti:

- 1) la perdita del capitale sociale (art. 2545-duodecies);
- 2) quando il numero dei soci scende al di sotto di quelli stabiliti e nel termine di un anno non viene integrato (art. 2511, comma 2);
- 3) per provvedimento dell'autorità di vigilanza nel caso in cui la società cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione (art. 2545-septiesdecies).

Tra le cause di scioglimento ne viene annoverata una nuova (quella indicata al n. 4), in relazione alla **liquidazione delle azioni o delle quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso**. La società si scioglie se si trova nella impossibilità di mantenere il capitale nei limiti del minimo legale, dopo aver liquidato la quota di capitale al socio receduto.

In caso di mancata collocazione le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando le riserve disponibili.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, **ovvero lo scioglimento della società** (art. 2437-quater) ³⁰.

12. Norme transitorie

L'articolo 111-septies delle disposizioni transitorie e di attuazione fissa i seguenti tre principi:

1. **Le cooperative sociali** che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente.
2. **Le cooperative agricole** che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore a 50%.
3. **Le piccole società cooperative** costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice entro il 31 dicembre 2004.

Le società cooperative, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il **31 marzo 2005** (art. 223-duodecies, comma 1) ³¹.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel Registro delle imprese le società cooperative che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo, anche se costituite anteriormente a detta data (art. 223-duodecies, comma 5).

A proposito delle **agevolazioni fiscali** previste per le società cooperative, all'art. 223-duodecies, commi 6 e 7, viene stabilito che:

- a) le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente;
- b) le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il **31 marzo 2005** ³², conservano le agevolazioni fiscali.

Entro il 30 giugno 2004, dovrà essere istituito un **Albo delle società cooperative**, tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente ³³.

In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (art. 223-sexiesdecies, comma 1).

³⁰ Per tale argomento, si rimanda, sempre in questa sezione, al capitolo: *Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali*.

³¹ La precedente data fissata al 31 dicembre 2004 è stata così posticipata per effetto del disposto di cui all'art. 19-ter della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e quello di cui all'art. 36 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

³² Vedi la nota 30.

³³ Per la formazione e la tenuta di tale albo si rimanda a: *Il nuovo Albo delle società cooperative*.


Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, che prevedono particolari provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato **i bilanci di esercizio** da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il Conservatore del Registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal Registro medesimo (art. 223-*septiesdecies*).

TABELLE RIASSUNTIVE

TABELLA A

MUTUALITA' PREVALENTE



Nelle cooperative miste (che realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico): deve essere superiore al 50% della media ponderata delle percentuali calcolate per ogni tipologia.

Regimi derogatori: il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà stabilire, con apposito decreto, i possibili regimi derogatori più favorevoli rispetto al requisito di prevalenza, in relazione alla particolare struttura dell'impresa, del mercato in cui operano, ai vincoli posti da particolari disposizioni legislative (art. 111-undecies disp. att.).

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un **apposito Albo**, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci (art. 2512, c. 2).

Le cooperative a mutualità prevalente devono indicare, negli atti e nella corrispondenza, il numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente (art. 2515 C.C.).

Le cooperative sociali, di cui alla L. n. 381/1991, sono riconosciute di diritto a mutualità prevalente (art. 111-septies, disp. att.).

PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

Art. 2545-octies

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando:

- per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero
- quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

Gli amministratori devono:

- 1) sentire l'eventuale revisore esterno;
- 2) redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili;
- 3) sottoporre il bilancio ad una società di revisione (Tale bilancio deve essere verificato senza rilievi).

La cooperativa passa alla categoria delle società cooperative "diverse".

TABELLA B

SISTEMI DI AMMISTRAZIONE E DI CONTROLLO




TABELLA C

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

L'art. 2543 C.C. prevede un regime specifico del controllo solo per le Cooperative che adottano il modello SPA o che emettono strumenti finanziari non partecipativi.




TABELLA D

NUMERO SOCI E MODELLI DI RIFERIMENTO




TABELLA E

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI – CRITERI E PROCEDURA

Art. 2527

1. L'atto costitutivo stabilisce i **requisiti** per l'ammissione dei nuovi soci e la **relativa procedura, secondo criteri non discriminatori** coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
2. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una **categoria speciale** in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

Art. 2528

Chi ha intenzione di diventare socio deve presentare una **domanda di ammissione** indirizzata all'organo amministrativo della cooperativa.

Gli amministratori hanno **60 giorni** di tempo per esaminare la domanda e comunicare all'aspirante socio la loro decisione.

Domanda accolta

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Domanda respinta


Il consiglio di amministrazione deve **entro 60 giorni** motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'aspirante socio, **entro 60 giorni** dalla comunicazione del diniego, può chiedere il **riesame della propria domanda da parte dell'assemblea**.

L'assemblea, se non appositamente convocata, dovrà provvedere in occasione della sua prossima convocazione.

TABELLA F

CAUSE E PROCEDURA DI RECESSO



Procedura di recesso

Art. 2530

1. La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è **autorizzata dagli amministratori**.
2. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne **comunicazione agli amministratori** con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio **entro 60 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Sussistono i presupposti per il recesso

- Comunicazione al socio;
- Annotazione del recesso nel libro soci;
- Liquidazione della quota.

Non sussistono i presupposti per il recesso

- Comunicazione al socio;
- Il socio ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Decorrenza dell'efficacia del recesso

Per il rapporto sociale

Dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

Per il rapporto mutualistico

Alla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo

TABELLA G

CAUSE E PROCEDURA DI ESCLUSIONE

Artt. 2531 - 2533




Cause di esclusione

- Morosità del socio;
- Cause previste nell'atto costitutivo;
- Gravi inadempienze alle obbligazioni;
- Mancanza o perdita dei requisiti necessari per partecipare alla società;
- Cause previste dall'art. 2286 per le società di persone (interdizione, inabilitazione, ecc.);
- Dichiarazione di fallimento del socio (art. 2288, comma 1, richiamato dall'art. 2533).

Procedura di esclusione

Art. 2533



1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.
 2. Il recesso non può essere parziale.
 3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
- 

- Accertamento del verificarsi di una causa di esclusione;
- Delibera di esclusione, adottata dagli amministratori (o all'assemblea);
- Comunicazione al socio interessato da parte degli amministratori o dell'assemblea);
- Il socio ha 60 giorni di tempo, a partire dalla ricezione della comunicazione, per proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

TABELLA H

LO SCIoglimento DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

